

**261. Decreto legge 27 agosto 1993 n.323. Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 28 agosto 1993 n. 202, è entrato in vigore il 28 agosto 1993, ed è stato convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione da parte di soggetti privati; Considerato, altresì che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto legge:

**5. 1.** Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili degli stessi.

**2.** Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione.

**3.** La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è requisito essenziale per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro il termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio e ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorso tale termine, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione.

**9. 1.** All'art. 8 comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dal decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 438, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "il limite di affollamento orario di cui al presente comma non si applica alle forme di pubblicità diverse dagli spot".

Sino alla data di entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro

delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 508, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto previsto dal comma 9quater, dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale.

**11.** 1. Le trasmissioni in codice sono effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite.

2. Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito l'esercizio di emittenti che trasmettono in codice, secondo l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non è consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.

**12.** Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.